Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 249

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 25 settembre 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1974, n. **459.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Leonardo da Porto Maurizio, in Milano.

N. 459. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano in data 29 novembre 1971, integrato con dichiarazioni del 7 giugno 1973 e 31 gennaio 1974, relativo alla erezione della parrocchia di S. Leonardo da Porto Maurizio, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 37. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1974.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato dei battelli veloci per la vigilanza e salvataggio costiero « CP 5047 », « CP 5048 », « CP 5049 », « CP 5050 » (Gruppo C) e della motovedetta costiera « CP 1001 », in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale 6 marzo 1968, n. 585, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1968, atti di Governo, registro n. 219, foglio n. 87, concernente la disciplina per la iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità navali della vigilanza costiera;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1968, registro n. 17 Difesa, foglio contratti n. 326, che detta norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 585 sopra citato;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

I seguenti natanti:

Gruppo *C*) Battelli veloci per vigilanza e salvataggio costiero « CP 5047 », « CP 5048 », « CP 5049 », « CP 5050 » e

la motovedetta costiera « CP 1001 »,

affidati in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, vengono iscritti nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato, con decorrenza 15 marzo 1974.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1974

LEONE

ANDREOTTI — COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1974
Registro n. 19 Difesa, foglio n. 118

(7387)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1974.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « S. Antonio ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 agosto 1957, pubblicato nel Giornale ufficiale, annata 1957, dispensa n. 17, dal quale risulta che il rimorchiatore « S. Antonio » è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato dal 2 maggio 1957;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5484 in data 23 aprile 1974 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il rimorchiatore « S. Antonio », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 30 aprile 1974.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1974

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1974
Registro n. 17 *Difesa, foglio n.* 307

(7513)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1974.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato della motocisterna costiera « Bormida ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La motocisterna costiera « Bormida », viene iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 31 maggio 1974.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1974

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1974
Registro n. 19 *Difesa, foglio n.* 15

(7386)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1974.

Concessione dell'esercizio di servizi di trasporto aereo di linea alla S.p.a. Alisarda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 776 del codice della navigazione;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente la modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suindicato Ministero;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, in base alla quale l'Ispettorato generale dell'aviazione civile ha assunto la denominazione di Direzione generale dell'aviazione civile;

Visto l'art. 53 dello statuto speciale per la Sardegna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1970, con il quale sono stati istituiti e concessi alla S.p.a. Alisarda il servizio di trasporto aereo di linea interno sulla rotta Olbia-Roma ed altresì è stata approvata e resa esecutiva la convenzione n. 1558 di rep., stipulata in data 13 febbraio 1970 tra il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e la predetta società per la concessione in esercizio dei servizi stessi;

Sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per le poste e le telecomunicazioni e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti servizi di trasporto aereo di linea sulle rotte di cui all'elenco che, allegato al presente decreto e firmato dal Ministro proponente, integra l'elenco annesso al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1970 di cui in epigrafe.

Art. 2.

L'esercizio dei servizi di cui al precedente articolo viene concesso alla S.p.a. Alisarda con capitale di lire 391.242.330 e con sede in Olbia, corso Umberto, 193, ed è regolato dalla convenzione n. 1558 di rep. del 13 febbraio 1970 stipulata tra il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e la predetta società, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1970 citato nelle premesse.

Art. 3.

Sono di pubblico interesse le opere necessarie all'impianto dell'esercizio dei servizi in concessione.

Art. 4.

La concessione di servizi di cui al precedente art. 1 avrà inizio dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e termine sotto la stessa data di scadenza della concessione dei servizi di trasporto aereo di linea istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1970 sopra citato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1974

LEONE

PRETI — TANASSI — COLOMBO — ANDREOTTI — TOGNI — MATTEOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* 1974
Registro n. 11 *Trasporti, foglio n.* 69

ELENCO DELLE ROTTE DEI SERVIZI DI TRASPORTO AEREO DI LINEA

Rotte interne:

n. 2 Olbia-Roma e vv.
n. 3 Olbia-Cagliari e vv.
n. 4 Olbia-Bologna e vv.
n. 5 Olbia-Pisa e vv.

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
PRETI

(7733)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1974.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Vista la lettera prot. n. 950 del 2 maggio 1974, con la quale l'avv. Angelo Bonfiglio, presidente della giunta regionale della Sicilia, comunica la propria designazione a rappresentante di detta regione nella commissione consultiva interregionale quale membro effettivo;

Ritenuta pertanto la necessità di sostituire nella commissione consultiva interregionale l'avv. Vincenzo Giummarra, precedentemente designato e nominato con decreto ministeriale 30 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1973, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 115, con l'avv. Angelo Bonfiglio;

Decreta:

L'avv. Angelo Bonfiglio è nominato membro effettivo della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della regione Sicilia, in sostituzione dell'avv. Vincenzo Giummarra.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1974

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1974
Registro n. 24 *Tesoro, foglio n.* 167

(7444)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1974.

Sostituzione di un membro della commissione centrale per la pesca marittima.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione alla predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 64, concernente la nomina dei componenti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

Vista la lettera in data 15 maggio 1974, con la quale il dott. Giuseppe Giammarinaro rappresentante della CISNAL, comunica le sue dimissioni dalla suddetta commissione, per motivi di famiglia;

Vista la nota del 24 maggio 1974, n. 116/74, con la quale la Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori comunica la terna dei nominativi per la scelta del proprio rappresentante in seno alla commissione consultiva centrale;

Decreta:

Art. 1.

Il cav. Mario Saporito è nominato membro della commissione consultiva centrale per la pesca marittima, in sostituzione del dott. Giuseppe Giammarinaro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 luglio 1974

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1974
Registro n. 3 *Marina mercantile, foglio n.* 169

(7640)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1974.

Aggiornamento del rapporto previsto dall'art. 27, lettera C, della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti a seguito degli eventi bellici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

Vista la legge 25 giugno 1949, n. 409;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 610;

Visto il decreto interministeriale n. 3889 in data 8 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1965, registro n. 33, foglio n. 260, con il quale il rapporto di cui alla lettera C dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti dagli eventi bellici, è stato stabilito a partire dal 1° ottobre 1964, nel coefficiente 75, per tutto il territorio nazionale;

Considerato che in base all'art. 13 della legge 13 luglio 1966, n. 610, il coefficiente di rivalutazione deve essere stabilito annualmente con decreto del Ministero dei lavori pubblici, in base ai dati dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il decreto ministeriale n. 1275 in data 22 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1968, registro n. 8, foglio n. 228, con il quale sono stati stabiliti i coefficienti di rivalutazione per il 1965 (2° semestre), 1966 e 1967;

Visto il decreto ministeriale n. 751 in data 18 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969, registro n. 4, foglio n. 198, con il quale è stato stabilito in 110 il coefficiente di rivalutazione per il 1968;

Visto il decreto ministeriale n. 620 in data 24 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1970, registro n. 5, foglio n. 156, con il quale è stato stabilito in 120 il coefficiente di rivalutazione per il 1969;

Visto il decreto ministeriale n. 596 in data 24 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1971, registro n. 5, foglio n. 131, con il quale è stato stabilito in 139 il coefficiente di rivalutazione per il 1970;

Visto il decreto ministeriale n. 551 in data 16 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1972, registro n. 5, foglio n. 166, con il quale è stato stabilito in 146 il coefficiente di rivalutazione per il 1971;

Visto il decreto ministeriale n. 875 del 4 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1973, registro n. 6, foglio n. 302, con il quale è stato stabilito in 153 il coefficiente di rivalutazione per il 1972;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica numero 13313 in data 12 giugno 1974, nella quale è specificato che è stato determinato in 187 il coefficiente di rivalutazione per il periodo 1° gennaio 1973-31 dicembre 1973;

Decreta:

Il rapporto di cui alla lettera *C* dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti a seguito degli eventi bellici è stabilito, per tutto il territorio nazionale, in 187 (centottantasette), per il periodo 1° gennaio 1973-31 dicembre 1973.

Roma, addì 24 luglio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1974
Registro n. 13 *Lavori pubblici, foglio n.* 130

(7310)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1974.

Sostituzione di un componente il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'Umbria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria;

Vista la nota con la quale il sig. Vittorio Cherubini, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura su designazione della Confederazione italiana sindacati lavoratori, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la successiva nota con la quale la Organizzazione sindacale predetta ha designato il sig. Gianfranco Biagetti in sostituzione del sig. Vittorio Cherubini;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Gianfranco Biagetti è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura ed in sostituzione del sig. Vittorio Cherubini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1974

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(7391)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1974.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla società « Gruppo industrie alimentari S.p.a. », in Livorno.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materie valutarie e di commercio estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 gennaio stesso anno, relativo a prestazioni di cauzioni per importazioni di merci con pagamenti in valuta di conti valutari;

Considerato che la società « Gruppo industrie alimentari S.p.a. » con sede in Livorno, via L. da Vinci n. 19, ha chiesto di effettuare pagamenti anticipati per l'importazione dagli Stati Uniti di merce indicata alla v.d. 12.01 di cui al mod. *B*-Import n. 3.095.156, rilasciato in data 8 gennaio 1973 per $ 1.000.000, dalla Banca nazionale dell'agricoltura, filiale di Milano;

Visti gli atti con i quali la società ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionato;

Considerato che la nazionalizzazione della merce è avvenuta oltre il termine di validità dell'impegno assunto;

Considerato che i motivi addotti per giustificare il ritardo non possono essere ritenuti validi e tenuto conto dell'avviso espresso in proposito dall'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla società « Gruppo industrie alimentari S.p.a. » di Livorno mediante fidejussione della Banca nazionale dell'agricoltura, filiale di Milano, pari al 5 % dell'importo di $ USA 1.000.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1974

Il Ministro: MATTEOTTI

(7399)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1974.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta « Bevi I.B.E. », in Bologna.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materie valutarie e di commercio estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 gennaio stesso anno, relativo a prestazioni di cauzioni per importazioni di merci con pagamenti in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta « Bevi I.B.E. » con sede in Bologna, via Cimabue n. 10, ha chiesto di effettuare il pagamento anticipato per l'importazione dalla Francia di merce indicata alla v.d. 22.09 di cui al modello *B*-Import n. 3.237.011, rilasciato in data 28 maggio 1973 per FF. 61.600 dalla Banca del monte di Bologna e di Ravenna, sede di Bologna;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato e ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionato;

Considerato che la nazionalizzazione della merce è avvenuta con un ritardo di cinque mesi rispetto al termine di validità dell'impegno assunto;

Considerato che i motivi addotti per giustificare tale ritardo non possono essere ritenuti validi ai fini dell'applicazione dell'art. 5 della citata legge 20 luglio 1952, n. 1126 e successive modifiche e tenuto conto dell'avviso espresso in proposito dall'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta « Bevi I.B.E. » di Bologna mediante fidejussione della Banca del monte di Bologna e di Ravenna, sede di Bologna, pari al 5 % dell'importo di FF. 61.600 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1974

Il Ministro: MATTEOTTI

(7397)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1974.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta « Giacomo Costa fu Andrea », in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materie valutarie e di commercio estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 gennaio stesso anno, relativo a prestazioni di cauzioni per importazioni di merci con pagamenti in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta « Giacomo Costa fu Andrea » con sede legale in Genova, via G. d'Annunzio n. 2, p. 20°, ha chiesto di effettuare i pagamenti anticipati per l'importazione dalla Spagna di olio vergine di oliva di cui ai modd. *B*-Import n. 2.740.433 del 26 marzo 1973 di Lit. 275 milioni e n. 2.740.459 del 5 aprile 1973 di Lit. 85.000.000, rilasciati dalla Banca d'America e d'Italia, filiale di Genova;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detti pagamenti anticipati ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionato;

Considerato che la nazionalizzazione della merce è avvenuta oltre il termine di validità dell'impegno assunto;

Considerato che i motivi addotti per giustificare il ritardo non possono essere ritenuti validi e tenuto conto dell'avviso espresso in proposito dall'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta « Giacomo Costa fu Andrea » di Genova mediante fidejussione della Banca d'America e d'Italia, filiale di Genova, pari al 5% degli importi di Lit. 275.000.000 e di Lit. 85.000.000 di cui ai modd. *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1974

Il Ministro: MATTEOTTI

(7398)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1974.

Autorizzazione alla società « Cordusio - Società fiduciaria per azioni », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Cordusio - Società fiduciaria per azioni », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Cordusio - Società fiduciaria per azioni », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

(7392)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1974.

Autorizzazione alla « Società italiana di revisione e fiduciaria S.I.R.E.F. S.p.a. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla « Società italiana di revisione e fiduciaria S.I.R.E.F. S.p.a. », in forma abbreviata « S.I.R.E.F. S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La « Società italiana di revisione e fiduciaria S.I.R.E.F. S.p.a. », in forma abbreviata « S.I.R.E.F. S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

(7393)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 5 settembre 1974.

Proroga della gestione commissariale del comune di Nuraminis.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 5 luglio 1974, è stato sciolto il consiglio comunale di Nuraminis ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il direttore di sezione dott. Giulio Oppo.

Nel corso della gestione il commissario straordinario ha curato importanti adempimenti amministrativi ed ha avviato a soluzione problemi di attuale necessità ed urgenza.

In particolare ha deliberato ed avviato a soluzione l'appalto dei lavori di costruzione delle reti idrica e fognaria della frazione di Villa Greca, nonchè l'ampliamento di quelle del comune capoluogo, e sta curando la definizione di iniziative dirette ad ottenere il finanziamento di altri importanti lavori di pubblico interesse.

Si rende, pertanto, opportuno che l'opera iniziata dal commissario sia proseguita per consentire il sollecito perfezionamento delle procedure necessarie ad ottenere la realizzazione delle opere citate, nonchè per portare a termine altri provvedimenti che interessano i vari settori della civica amministrazione.

In conseguenza di quanto sopra si è disposto, con decreto in data odierna, la proroga della gestione commissariale ai sensi del combinato degli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 580.

Cagliari, addì 5 settembre 1974

Il prefetto: MARONGIU

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 1974, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Nuraminis e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il direttore di sezione dott. Giulio Oppo;

Rilevato che, venuto a scadere il termine stabilito per la gestione commissariale dal primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, si rende necessario, per motivi amministrativi, che la gestione commissariale stessa venga prorogata allo scopo di consentire al commissario straordinario di portare a termine talune importanti iniziative già in avanzata fase di soluzione, che attengono i diversi settori della amministrazione comunale;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Nuraminis, affidata al direttore di sezione dott. Giulio Oppo, è prorogata a termini delle succitate disposizioni di legge.

Cagliari, addì 5 settembre 1974

Il prefetto: MARONGIU

(7592)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa di produzione e lavoro « Neretina tra falegnami, intagliatori, ebanisti, lucidatori e verniciatori », in Nardò.

Con decreto ministeriale 19 agosto 1974, i poteri conferiti al dott. Giovanni Villani, commissario governativo della società cooperativa di produzione e lavoro « Neretina tra falegnami, intagliatori, ebanisti, lucidatori e verniciatori » in Nardò (Lecce), sono stati prorogati fino al 31 dicembre 1974.

(7642)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Pietraforte », in Roma

Con decreto ministeriale 19 agosto 1974, i poteri conferiti all'avv. Edoardo Fracassi, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Pietraforte », in Roma, sono stati prorogati fino al 31 ottobre 1974.

(7643)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Cassia Vetus », in Roma

Con decreto ministeriale 19 agosto 1974, i poteri conferiti al rag. Giancarlo Forte, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Cassia Vetus », in Roma, sono stati prorogati fino al 31 gennaio 1975.

(7644)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cortino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Cortino (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.892.171, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3668/M)

Autorizzazione al comune di Montorio al Vomano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Montorio al Vomano (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.050.636, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3669/M)

Autorizzazione al comune di Notaresco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Notaresco (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.034.308, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3670/M)

Autorizzazione al comune di Penna Sant'Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Penna Sant'Andrea (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.099.516, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3671/M)

Autorizzazione al comune di Rocca Santa Maria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Rocca Santa Maria (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.712.217, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3672/M)

Autorizzazione al comune di Torricella Sicura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1974, il comune di Torricella Sicura (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.581.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3673/M)

Autorizzazione al comune di Gambatesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1974, il comune di Gambatesa (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.616.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3674/M)

Autorizzazione al comune di Larino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1974, il comune di Larino (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.558.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3675/M)

Autorizzazione al comune di Montelongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1974, il comune di Montelongo (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.814.834, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3676/M)

Autorizzazione al comune di Montorio nei Frentani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1974, il comune di Montorio nei Frentani (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.753.347, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3677/M)

Autorizzazione al comune di Oratino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1974, il comune di Oratino (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.530.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3678/M)

Autorizzazione al comune di Provvidenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1974, il comune di Provvidenti (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.009.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3679/M)

Autorizzazione al comune di Arielli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1974, il comune di Arielli (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3680/M)

Autorizzazione al comune di Bomba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1974, il comune di Bomba (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.657.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3681/M)

Autorizzazione al comune di Castel Frentano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1974, il comune di Castel Frentano (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.639.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3682/M)

Autorizzazione al comune di Colledimezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1974, il comune di Colledimezzo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.269.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3683/M)

Autorizzazione al comune di Dogliola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1974, il comune di Dogliola (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.667.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3684/M)

Autorizzazione al comune di Roccascalegna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1974, il comune di Roccascalegna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.227.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3685/M)

Autorizzazione al comune di Rosello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1974, il comune di Rosello (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.728.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3686/M)

Autorizzazione al comune di Altilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1974, il comune di Altilia (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.791.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3687/M)

Autorizzazione al comune di Cellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1974, il comune di Cellara (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.154.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3688/M)

Autorizzazione al comune di Grisolia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1974, il comune di Grisolia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.086.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3689/M)

Autorizzazione al comune di Marano Principato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1974, il comune di Marano Principato (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.056.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3690/M)

Autorizzazione al comune di Pedivigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1974, il comune di Pedivigliano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.281.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3691/M)

Autorizzazione al comune di Capitignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1974, il comune di Capitignano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.683.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3692/M)

Autorizzazione al comune di Caporciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1974, il comune di Caporciano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.807.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3693/M)

Autorizzazione al comune di Cerchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1974, il comune di Cerchio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.306.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3694/M)

Autorizzazione al comune di Collarmele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1974, il comune di Collarmele (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.881.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3695/M)

Autorizzazione al comune di Fagnano Alto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1974, il comune di Fagnano Alto (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.483.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3696/M)

Autorizzazione al comune di Fossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1974, il comune di Fossa (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.726.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3697/M)

Autorizzazione al comune di Lucoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1974 il comune di Lucoli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.873.570, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3698/M)

Autorizzazione al comune di Oricola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1974, il comune di Oricola (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.043.326, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3699/M)

Autorizzazione al comune di Pacentro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1974 il comune di Pacentro (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.827.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3700/M)

Autorizzazione al comune di San Demetrio ne' Vestini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1974, il comune di San Demetrio ne' Vestini (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.325.704, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3701/M)

Autorizzazione al comune di Giurdignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1974, il comune di Giurdignano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.402.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3702/M)

Autorizzazione al comune di Salve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1974 il comune di Salve (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.471.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3703/M)

Autorizzazione al comune di Accettura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1974, il comune di Accettura (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.227.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3704/M)

Autorizzazione al comune di Aliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1974, il comune di Aliano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.336.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3705/M)

Autorizzazione al comune di Garaguso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1974, il comune di Garaguso (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.882.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3706/M)

Autorizzazione al comune di Rotondella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1974, il comune di Rotondella (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 160.924.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3707/M)

Autorizzazione al comune di Campli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1974, il comune di Campli (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.223.448, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3708/M)

Autorizzazione al comune di Anghiari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1974, il comune di Anghiari (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.187.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3709/M)

Autorizzazione al comune di Chiusi della Verna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1974, il comune di Chiusi della Verna (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.460.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3710/M)

Autorizzazione al comune di Baselice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1974, il comune di Baselice (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.431.719, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3711/M)

Autorizzazione al comune di Vicchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1974, il comune di Vicchio (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 137.246.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3712/M)

Autorizzazione al comune di Montecolombo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1974, il comune di Montecolombo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.461.279, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3713/M)

Autorizzazione al comune di Rio nell'Elba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1974, il comune di Rio nell'Elba (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.535.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3714/M)

Autorizzazione al comune di Sassetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1974, il comune di Sassetta (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.605.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3715/M)

Autorizzazione al comune di Borgoforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1974, il comune di Borgoforte (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3716/M)

Autorizzazione al comune di Poggio Rusco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1974, il comune di Poggio Rusco (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.000.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3717/M)

Autorizzazione al comune di Trecasali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1974, il comune di Trecasali (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.090.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3718/M)

Autorizzazione al comune di Montescudaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1974, il comune di Montescudaio (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.942.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3719/M)

Autorizzazione al comune di Montopoli in Val d'Arno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1974, il comune di Montopoli in Val d'Arno (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.534.664, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3720/M)

Autorizzazione al comune di Casola Valsenio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1974, il comune di Casola Valsenio (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.969.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3721/M)

Autorizzazione al comune di Castel Bolognese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1974, il comune di Castel Bolognese (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.769.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3722/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata sul Santerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1974, il comune di Sant'Agata sul Santerno (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.654.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3723/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 180

Corso dei cambi del 20 settembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	662,10	662,10	662,24	662,10	662 —	662,10	661,95	662,10	662,10	662,10
Dollaro canadese	671 —	671 —	671 —	671 —	671 —	671 —	670,50	671 —	671 —	671 —
Franco svizzero	220,82	220,82	221,04	220,82	220 —	220,80	220,77	220,82	220,82	220,80
Corona danese	106,36	106,36	106,40	106,36	107 —	106,35	106,26	106,36	106,36	106,35
Corona norvegese	119,28	119,28	119,52	119,28	118,70	119,25	119,28	119,28	119,28	119,28
Corona svedese	148,15	148,15	148,15	148,15	141,50	148,10	148,15	148,15	148,15	148,15
Fiorino olandese	244,45	244,45	244,40	244,45	243,80	244,40	244,30	244,45	244,45	244,45
Franco belga	16,79	16,79	16,8025	16,79	15,80	16,75	16,78	16,79	16,79	16,78
Franco francese	138,10	138,10	138,20	138,10	131,15	138,15	138,05	138,10	138,10	138 —
Lira sterlina	1532,50	1532,50	1532,75	1532,50	1530 —	1532,55	1531,80	1532,50	1532,50	1532,50
Marco germanico	248,89	248,89	249,15	248,89	248,50	248,90	248,70	248,89	248,89	248,88
Scellino austriaco	35,135	35,135	35,13	35,135	35,10	35,15	35,1350	35,135	35,13	35,13
Escudo portoghese	25,67	25,67	25,66	25,67	25,45	25,65	25,64	25,67	25,67	25,66
Peseta spagnola	11,4980	11,498	11,50	11,4980	11,48	11,50	11,70	11,4980	11,47	11,48
Yen giapponese	2,2420	2,242	2,24	2,2420	2,18	2,25	2,2350	2,2420	2,24	2,23

Media dei titoli del 20 settembre 1974

Titolo	
Rendita 5 % 1935	91,775
Redimibile 3,50 % 1934	100,250
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,350
» 5 % (Ricostruzione)	82,350
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,225
» 5 % (Città di Trieste)	87,150
» 5 % (Beni esteri)	85 —
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	84,175
» 5,50 % » » 1968-83	82,825
» 5,50 % » » 1969-84	82,875
» 6 % » » 1970-85	87,250
» 6 % » » 1971-86	88,575
» 6 % » » 1972-87	88,775
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,400
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,750
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,150
» 5 % (» 1° aprile 1978)	84,175
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,100
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,150
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,300
» poliennali 1978 7 %	93,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 settembre 1974

Valuta	
Dollaro USA	662,025
Dollaro canadese	670,75
Franco svizzero	220,795
Corona danese	106,31
Corona norvegese	119,28
Corona svedese	148,15
Fiorino olandese	244,375
Franco belga	16,785
Franco francese	138,075
Lira sterlina	1532,15
Marco germanico	248,795
Scellino austriaco	35,135
Escudo portoghese	25,655
Peseta spagnola	11,499
Yen giapponese	2,238

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 5 aprile 1974 al 10 aprile 1974 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « Foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE a norma dei regolamenti (CEE) n. 494/74, n. 704/74, n 760/74, n. 774/74, n. 786/74, n. 805/74, n. 824/74, n. 838/74 e n. 851/74.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			5-4-1974	dal 6-4-1974 all'8-4-1974	9-4-1974	10-4-1974	5-4-1974	dal 6-4-1974 all'8-4-1974	9-4-1974	10-4-1974
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:								
	07.06-300	A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	zero (1)	zero (1)	96,12 (1)	160,20 (1)	zero (1)	zero (1)	10,68 (1)	74,76 (1)
11.01-C	11.01-530	Farina di orzo	356,00	356,00	1.317,20	1.958,00	zero	zero	961,20	1.602,00
11.01-D	11.01-550	Farina di avena	356,00	996,80	676,40	676,40	zero	640,80	320,40	320,40
11.01-E		Farina di granturco:								
	11.01-911	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%, in peso	676,40	676,40	676,40	996,80	320,40	320,40	320,40	640,80
	11.01-915	II. altra	359,56	359,56	359,56	541,12	181,56	181,56	181,56	363,12
11.01-F	11.01-920	Farina di riso	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
11.01-G	11.01-991	Farina di grano saraceno	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
11.01-H	11.01-992	Farina di miglio	541,12	541,12	541,12	541,12	363,12	363,12	363,12	363,12
11.01-IJ	11.01-993	Farina di scagliola	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
11.01-K	11.01-994	Farina di sorgo	541,12	541,12	541,12	541,12	363,12	363,12	363,12	363,12
11.01-L	11.01-995	Farine altre	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:								
		A. semole e semolini:								
	11.02-050	II. di segala	1.958,00	1.958,00	1.958,00	2.598,80	1.602,00	1.602,00	1.602,00	2.242,80
	11.02-070	III. di orzo	356,00	356,00	1.317,20	1.958,00	zero	zero	961,20	1.602,00
	11.02-090	IV. di avena	356,00	996,80	676,40	676,40	zero	640,80	320,40	320,40

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi 5-4-1974	Paesi terzi dal 6-4-1974 all'8-4-1974	Paesi terzi 9-4-1974	Paesi terzi 10-4-1974	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya 5-4-1974	SAMA... dal 6-4-1974 all'8-4-1974	SAMA... 9-4-1974	SAMA... 10-4-1974
11.02 (*segue*)		V. di granturco:								
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%, in peso:								
	11.02-111	1. destinati alla industria della birra (2)	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-114	2. altri	676,40	676,40	676,40	996,80	320,40	320,40	320,40	640,80
	11.02-117	b. altri	359,56	359,56	359,56	541,12	181,56	181,56	181,56	363,12
	11.02-130	VI. di riso	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-191	VII. di grano saraceno	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-192	VIII. di miglio	541,12	541,12	541,12	541,12	363,12	363,12	363,12	363,12
	11.02-193	IX. di sorgo	541,12	541,12	541,12	541,12	363,12	363,12	363,12	363,12
	11.02-195	X. altri	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:								
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:								
		a. mondati (decorticati o pilati):								
	11.02-210	1. di orzo	178,00	178,00	1.032,40	1.602,00	zero	zero	854,40	1.424,00
		2. di avena:								
	11.02-230	aa. avena spuntata	178,00	541,12	359,56	359,56	zero	363,12	181,56	181,56
	11.02-250	bb. altra	178,00	818,80	498,40	498,40	zero	640,80	320,40	320,40
	11.02-271	3. di grano saraceno	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-275	4. di miglio	747,60	747,60	747,60	747,60	569,60	569,60	569,60	569,60
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):								
	11.02-310	1. di orzo	178,00	178,00	1.032,40	1.602,00	zero	zero	854,40	1.424,00
	11.02-330	2. di avena	178,00	818,80	498,40	498,40	zero	640,80	320,40	320,40
	11.02-371	3. di grano saraceno	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-375	4. di miglio	747,60	747,60	747,60	747,60	569,60	569,60	569,60	569,60
		II. di altri cereali:								
	11.02-401	a. di frumento	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-402	b. di segala	1.362,06	1.362,06	1.362,06	1.835,54	1.184,06	1.184,06	1.184,06	1.657,54
	11.02-403	c. di granturco	462,80	462,80	462,80	747,60	284,80	284,80	284,80	569,60
	11.02-404	d. di sorgo	747,60	747,60	747,60	747,60	569,60	569,60	569,60	569,60
	11.02-405	e. altri	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:								
	11.02-511	I. di frumento	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-515	II. di segala	1.602,00	1.602,00	1.602,00	2.171,60	1.424,00	1.424,00	1.424,00	1.993,60

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi 5-4-1974	Paesi terzi dal 6-4-1974 all'8-4-1974	Paesi terzi 9-4-1974	Paesi terzi 10-4-1974	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya 5-4-1974	SAMA… dal 6-4-1974 all'8-4-1974	SAMA… 9-4-1974	SAMA… 10-4-1974
11.02 (*segue*)	11.02-530	III. di orzo	356,00	356,00	1.691,00	2.581,00	zero	zero	1.335,00	2.225,00
	11.02-571	IV. di avena	178,00	747,60	462,80	462,80	zero	569,60	284,80	284,80
	11.02-572	V. di granturco	462,80	462,80	462,80	747,60	284,80	284,80	284,80	569,60
	11.02-573	VI. di grano saraceno	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-574	VII. di miglio	747,60	747,60	747,60	747,60	569,60	569,60	569,60	569,60
	11.02-575	VIII. di sorgo	747,60	747,60	747,60	747,60	569,60	569,60	569,60	569,60
	11.02-576	IX. altri	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:								
	11.02-621	I. di frumento	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-625	II. di segala	1.085,80	1.085,80	1.085,80	1.448,92	907,80	907,80	907,80	1.270,92
	11.02-640	III. di orzo	178,00	178,00	722,68	1.085,80	zero	zero	544,68	907,80
	11.02-660	IV. di avena	178,00	541,12	359,56	359,56	zero	363,12	181,56	181,56
	11.02-681	V. di granturco	359,56	359,56	359,56	541,12	181,56	181,56	181,56	363,12
	11.02-682	VI. di grano saraceno	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-683	VII. di miglio	541,12	541,12	541,12	541,12	363,12	363,12	363,12	363,12
	11.02-684	VIII. di sorgo	541,12	541,12	541,12	541,12	363,12	363,12	363,12	363,12
	11.02-685	IX. altri	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:								
		I. *di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:*								
		a. cereali schiacciati:								
	11.02-710	1. di orzo	178,00	178,00	722,68	1.085,80	zero	zero	544,68	907,80
	11.02-730	2. di avena	178,00	541,12	359,56	359,56	zero	363,12	181,56	181,56
	11.02-771	3. di grano saraceno	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-775	4. di miglio	541,12	541,12	541,12	541,12	363,12	363,12	363,12	363,12
		b. fiocchi:								
	11.02-830	1. di orzo	356,00	356,00	1.424,00	2.136,00	zero	zero	1.068,00	1.780,00
	11.02-840	2. di avena	356,00	1.068,00	712,00	712,00	zero	712,00	356,00	356,00
	11.02-851	3. di grano saraceno	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-855	4. di miglio	996,80	996,80	996,80	996,80	640,80	640,80	640,80	640,80
		II. di altri cereali:								
	11.02-861	a. di frumento	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-865	b. di segala	1.958,00	1.958,00	1.958,00	2.598,80	1.602,00	1.602,00	1.602,00	2.242,80
	11.02-891	c. di granturco	676,40	676,40	676,40	996,80	320,40	320,40	320,40	640,80
	11.02-892	d. di sorgo	996,80	996,80	996,80	996,80	640,80	640,80	640,80	640,80
		e. altri:								
	11.02-893	1. fiocchi di riso	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-895	2. non nominati	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi 5-4-1974	Paesi terzi dal 6-4-1974 all'8-4-1974	Paesi terzi 9-4-1974	Paesi terzi 10-4-1974	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya 5-4-1974	SAMA... dal 6-4-1974 all'8-4-1974	SAMA... 9-4-1974	SAMA... 10-4-1974
11.02 (*segue*)		F. agglomerati (« pellets »):								
	11.02-930	I. di frumento	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-941	II. di segala	1.958,00	1.958,00	1.958,00	2.598,80	1.602,00	1.602,00	1.602,00	2.242,80
	11.02-942	III. di orzo	356,00	356,00	1.317,20	1.958,00	zero	zero	961,20	1.602,00
	11.02-943	IV. di avena	356,00	996,80	676,40	676,40	zero	640,80	320,40	320,40
	11.02-944	V. di granturco	676,40	676,40	676,40	996,80	320,40	320,40	320,40	640,80
	11.02-945	VI. di riso	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-946	VII. di grano saraceno	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-947	VIII. di miglio	541,12	541,12	541,12	541,12	363,12	363,12	363,12	363,12
	11.02-948	IX. di sorgo	541,12	541,12	541,12	541,12	363,12	363,12	363,12	363,12
	11.02-949	X. altri	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
		G. germi di cereali, anche sfarinati:								
	11.02-950	I. di frumento	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-980	II. altri	489,86	489,86	489,86	623,00	133,86	133,86	133,86	267,00
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:								
	11.06-200	A. denaturati	178,00	178,00	274,12	338,20	zero	zero	zero	32,04
		B. altri:								
	11.06-801	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.210,00	1.210,40	1.210,40	1.210,40	zero	zero	zero	zero
	11.06-805	II. non nominati	1.497,34	1.497,34	1.497,34	1.783,56	158,78	158,78	158,78	445,00
11.07		Malto, anche torrefatto:								
		A. non torrefatto:								
		I. di frumento:								
	11.07-101	a. presentato sotto forma di farina	640,80	640,80	640,80	640,80	zero	zero	zero	zero
	11.07-105	b. altro	640,80	640,80	640,80	640,80	zero	zero	zero	zero
		II. altro:								
	11.07-301	a. presentato sotto forma di farina	640,80 (3)	640,80 (3)	1.591,32 (3)	2.225,00 (3)	zero	zero	950,52	1.584,20
	11.07-305	b. non nominato	640,80	640,80	1.351,38	1.824,86	zero	zero	710,58	1.184,06
	11.07-600	B. torrefatto	640,80 (3)	640,80 (3)	1.468,86 (3)	2.020,66 (3)	zero	zero	828,06	1.379,86
11.08		Amidi e fecole; inulina:								
		A. amidi e fecole:								
	11.08-110	I. amido di granturco	1.210,40	1.210,40	1 210,40	1.210,40	zero	zero	zero	zero
	11.08-200	II. amido di riso	1.815,60	1.815,60	1.815,60	1.815,60	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			5-4-1974	dal 6-4-1974 all'8-4-1974	9-4-1974	10-4-1974	5-4-1974	dal 6-4-1974 all'8-4-1974	9-4-1974	10-4-1974
11.08 (*segue*)	11.08-300	III. amido di frumento	1.210,40	1.210,40	1.210,40	1.210,40	zero	zero	zero	zero
	11.08-400	IV. fecola di patate	1.210,40	1.210,40	1.210,40	1.210,40	zero	zero	zero	zero
	11.08-500	V. altri	1.210,40	1.210,40	1.210,40	1.210,40	zero	zero	zero	zero
11.09		Glutine di frumento anche allo stato secco:								
	11.09-100	A. allo stato secco	10.680,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	zero	zero	zero	zero
	11.09-900	B. altro	10.680,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	zero	zero	zero	zero
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:								
	17.02-231	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.696,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	zero	zero	zero	zero
	17.02-235	b. altri	3.916,00	3.916,00	3.916,00	3.916,00	zero	zero	zero	zero
		II. altri:								
	17.02-281	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.696,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	zero	zero	zero	zero
	17.02-285	b. non nominati	3.916,00	3.916,00	3.916,00	3.916,00	zero	zero	zero	zero
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
	17.05-401	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.696,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	zero	zero	zero	zero
	17.05-405	II. altri	3.916,00	3.916,00	3.916,00	3.916,00	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			5-4-1974	dal 6-4-1974 all'8-4-1974	9-4-1974	10-4-1974	5-4-1974	dal 6-4-1974 all'8-4-1974	9-4-1974	10-4-1974
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:								
		A. di cereali:								
		I. di granturco o di riso:								
	23.02-111	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 %, in peso	zero	zero	106,80	106,80	zero	zero	106,80	106,80
		b. altri:								
	23.02-114	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subìto un processo di denaturazione (2)	zero	zero	170,88	170,88	zero	zero	170,88	170,88
	23.02-117	2. non nominati	zero	zero	341,76	341,76	zero	zero	341,76	341,76
		II. di altri cereali:								
	23.02-131	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	zero	zero	85,44	85,44	zero	zero	85,44	85,44
	23.02-135	b. altri	zero	zero	341,76	341,76	zero	zero	341,76	341,76
23.03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:								
		A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:								
	23.03-110	I. superiore a 40%, in peso	10.680,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	zero	zero	zero	zero

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
(3) Per i prodotti originari della Turchia il prelievo va ridotto di L. 320,40 per 100 kg (regolamento (CEE) n. 3375/73).

(7172)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Commissione esaminatrice del concorso, per esame, a cento posti di aiutante ufficiale giudiziario

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1974, con il quale è stato indetto un concorso, per esame, a cento posti di aiutante ufficiale giudiziario;

Ritenuto che occorre nominare la commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229;

Vista la legge 11 giugno 1962, n. 546;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esame, a cento posti di aiutante ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 29 gennaio 1974, è composta come segue:

Presidente:

De Andreis dott. Augusto, procuratore generale di corte di appello, direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali.

Componenti effettivi:

Jacomini dott. Elio, magistrato di Corte di cassazione, direttore capo dell'ufficio del personale degli ufficiali giudiziari;

Manunta dott. Antonio, magistrato di Corte di cassazione, direttore capo dell'ufficio dei servizi degli ufficiali giudiziari;

Paolicelli dott. Franco, magistrato addetto al Ministero con funzioni di ispettore generale;

Norelli Lorenzo, ufficiale giudiziario presso la corte di appello di Roma.

Componenti supplenti:

Squillaci dott. Ugo Renato, magistrato di corte di appello addetto al Ministero;

Fattori dott. Paolo, magistrato di tribunale addetto al Ministero;

Fedeli dott. Massimo, magistrato di tribunale addetto al Ministero;

Biagioli Franco, ufficiale giudiziario addetto alla corte di appello di Roma.

Segretari:

Arcidiacono dott. Mario, cancelliere capo di tribunale addetto al Ministero;

Carvisiglia Aldo, cancelliere capo di pretura addetto al Ministero.

La spesa presunta in L. 500.000 (cinquecentomila) graverà sul cap. 1051 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario corrente.

Roma, addì 12 settembre 1974

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1974
Registro n. 25 Giustizia, foglio n. 65

(7725)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a dodici posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità elettronici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1974, registro n. 17 Difesa, foglio n. 102, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a dodici posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità elettronici;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica numero 748/1972 ed all'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a dodici posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità elettronici, indetto con decreto ministeriale 11 settembre 1973, è così composta:

Presidente:

Lucernoni dott. Giovanni, dirigente superiore.

Membri:

Tirone dott. Mario, primo dirigente;

Fischioni dott. Dario, primo dirigente;

D'Agostino prof. Giuseppe, docente di matematica e fisica presso l'istituto tecnico commerciale « Pareto » di Roma;

Drusian prof Mario, docente di elettronica presso l'istituto tecnico industriale « Fermi » di Roma.

Segretario:

Liberatoscioli dott. Roberto, consigliere.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario dell'anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 ed allo art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1974
Registro n. 48 Difesa, foglio n. 138

(7428)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a dodici posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « manifattura tabacchi », delle carriere dell'esercizio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, relativo al mese di maggio 1974, è pubblicato il decreto ministeriale 5 giugno 1974, n. 00/33292, registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1974, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 379, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati nominati capi laboratorio o vice capo officina in prova i vincitori del concorso di cui sopra, indetto con decreto ministeriale 21 novembre 1972 n. 00/46552, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 42 del 15 febbraio 1973.

(7676)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso, per esami, a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, contenente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto predetto, tenuto conto delle riserve di cui all'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970 e degli accantonamenti di posti effettuati ai sensi dell'art. 67 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, sono attualmente disponibili quattro posti;

Visto il parere espresso nella seduta del 17 dicembre 1973 dal consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto predetto, ai sensi dell'art. 28, primo comma, della citata legge n. 519 del 1973, in merito all'espletamento di un concorso, per esami, a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo della citata carriera direttiva, ai titoli da richiedere per la partecipazione al concorso, nonchè al gruppo di materie su cui dovranno vertere le prove d'esame;

Vista la deliberazione n. 6 allegata al verbale n. 2 del 22 gennaio 1974, con la quale il comitato amministrativo dell'Istituto predetto ha espresso parere favorevole per l'espletamento del concorso sopra indicato, nonchè ha espresso il proprio parere in merito ai titoli da richiedere per la partecipazione al concorso stesso ed al gruppo di materie su cui dovranno vertere le prove d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Un sesto dei posti di cui sopra è riservato, ai sensi dello art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere di concetto dell'Istituto superiore di sanità con la qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dal successivo art. 2 del presente bando

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche, conseguito in una università della Repubblica. E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

E) Età non superiore ad anni trentadue.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai sensi dello art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso università od istituti di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della suddetta legge n. 482 del 1968.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro per la sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla Divisione II, ufficio concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dello Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) la lingua straniera di cui al successivo art. 4 nella quale intendono sostenere il colloquio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Gli esami consteranno di due prove scritte ed un colloquio:

A) *Prove scritte*:

1) diritto civile e commerciale;

2) diritto amministrativo e/o costituzionale.

B) *Colloquio*:

le materie delle prove scritte;

contabilità di Stato;

lineamenti di diritto penale;

nozioni di procedura penale;

nozioni di diritto sanitario, con particolare riguardo allo ordinamento ed ai compiti dell'Istituto superiore di sanità;

lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue straniere, a scelta del candidato: inglese, francese, tedesco.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 28 e 29 ottobre 1974, alle ore 9.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni suindicati.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art 6.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore della categoria degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati), nonchè a favore delle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno *tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti,* redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto il colloquio.

I documenti presentati direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettati soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna della cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dello impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 7, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documeneti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

I documenti presentati direttamente all'ufficio indicato nel presente articolo saranno accettati soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, la nomina a consigliere nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nonchè le competenze accessorie e le indennità dovute a termini di legge.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1974
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 258

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi sulla prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . e residente dal (1) . . . . . in . . . (provincia di . . .) via . . . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (3);

3) di non aver riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito in data . . . . presso . . . . . di . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . . . .;

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (5);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

8) dichiara di voler sostenere la prova di lingua straniera in . . . . .

Roma, ...

Firma (6) . . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentaduesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(5) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiale di cui all'art 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(7673)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione all'elenco dei primari di radiologia e fisioterapia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 5 aprile 1972, 1° luglio 1972, 15 novembre 1972, 22 marzo 1973, 11 agosto 1973, 25 ottobre 1973 e 11 luglio 1974, che predispongono l'elenco dei primari di radiologia e fisioterapia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la documentata istanza del dott. Stigliano Giorgio, nato a Cosenza il 21 febbraio 1925, che chiede l'inclusione nello elenco dei primari di radiologia e fisioterapia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco dei primari di radiologia e fisioterapia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 5 aprile 1972, e successive integrazioni, viene aggiunto il seguente nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
884. Stigliano Giorgio	Cosenza - 21 febbraio 1925		si					

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di radiologia e fisioterapia presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco del nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1974

Il Ministro: COLOMBO

(7502)

Modificazione ed integrazioni all'elenco degli aiuti di radiologia e fisioterapia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 18 settembre 1972 e 5 settembre 1973 concernenti l'elenco degli aiuti di radiologia e fisioterapia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 1972 e del 3 ottobre 1973;

Accertato che il nominativo incluso al n. 276 del citato elenco non è Galeb Marylisa bensì Ghaleb Marlysa;

Viste le documentate istanze dei dottori Attanasio Francesco Saverio e Bernardi Luigi, che chiedono l'inclusione nello elenco degli aiuti di radiologia e fisioterapia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati, l'elenco degli aiuti di radiologia e fisioterapia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 18 settembre 1972, viene così modificato:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
276. Ghaleb Marlysa	Verolanuova - 12 marzo 1929							si

Art. 2.

Per i motivi in premessa illustrati, all'elenco degli aiuti di radiologia e fisioterapia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 18 settembre 1972 e 5 settembre 1973, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
635. Attanasio Francesco Saverio	Lecce - 9 ottobre 1936							si
636. Bernardi Luigi	Crema - 17 maggio 1920			si				

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di radiologia e fisioterapia che saranno banditi da enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco di ciascun nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1974

Il Ministro: COLOMBO

(7503)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1974, n. 35.
Funzionamento degli organi di controllo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 3 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

GLI ORGANI DI CONTROLLO

Art. 1.
Organi di controllo

Il controllo di legittimità e di merito sugli atti delle province, dei comuni, degli enti ospedalieri, delle IPAB e degli altri enti locali, attribuito alla Regione dall'art. 130 della Costituzione, è esercitato in forma decentrata, secondo il disposto dell'art. 56 dello statuto, dai seguenti organi regionali costituiti nei modi stabiliti dalla legge dello Stato:

a) comitato regionale di controllo, con sede a Venezia;

b) sezioni provinciali del comitato di controllo aventi rispettiva sede in Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

Art. 2.
Competenze del comitato e della sezione di controllo

Il comitato regionale di controllo esercita l'attività di controllo su tutti gli atti delle province, compresi quelli relativi agli ospedali psichiatrici provinciali, e dei consorzi a partecipazione provinciale.

Le sezioni del comitato esercitano l'attività di controllo sugli atti dei comuni, consorzi tra comuni, comunità montane, enti ospedalieri zonali, provinciali e regionali, e sulle IPAB.

Il controllo sugli atti delle aziende e degli enti di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, è esercitato dal comitato regionale per le aziende ed enti provinciali, e dalle sezioni decentrate per le aziende ed enti comunali, nelle forme e con i limiti di cui all'art. 17 del citato regio decreto n. 2578.

Restano fermi gli attuali poteri in materia di controllo sui predetti enti, attribuiti rispettivamente ai consigli provinciali e comunali, compreso il potere di scioglimento degli organi di amministrazione delle aziende stesse.

Art. 3.
Nomina e durata del comitato di controllo e delle sezioni

Il comitato regionale di controllo e le sezioni provinciali sono nominati con decreto del presidente della Regione e costituiti in conformità a quanto stabilito dagli articoli 55 e 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nonchè dall'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

L'assenza del medico provinciale, qualora la sua convocazione sia stata regolarmente effettuata, non impedisce all'organo di controllo di deliberare.

Il presidente della Regione provvede all'insediamento del comitato e delle sezioni convocando tutti i membri entro trenta giorni dalla data del decreto di nomina.

Il comitato e le sezioni durano in carica quanto il consiglio regionale ed esercitano comunque le loro funzioni fino allo insediamento dei nuovi organi.

Art. 4.
Incompatibilità relativa al comitato e alle sezioni di controllo

I casi di incompatibilità con l'ufficio di componente dello organo di controllo sono quelli indicati all'art. 57 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Art. 5.
Decadenza dei componenti

Il componente del comitato regionale di controllo o di una sezione, che non interviene, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del rispettivo consesso, decade dall'ufficio.

Le cause sopravvenute di ineleggibilità o di incompatibilità, previste dalla legge della Repubblica, comportano egualmente decadenza.

La causa di decadenza è contestata dal presidente del comitato o della sezione all'interessato, il quale ha facoltà di controdedurre nei dieci giorni successivi.

La decadenza è deliberata dal consiglio regionale e pronunciata dal presidente della Regione, su proposta motivata dal presidente del comitato o della sezione di controllo.

La dichiarazione di decadenza dei membri non elettivi è comunicata dal presidente della Regione al commissario del Governo o al presidente del tribunale amministrativo regionale o al presidente dell'amministrazione provinciale, per le sostituzioni di rispettiva competenza.

Qualora il componente incorra in ipotesi di incompatibilità, il presidente del comitato o della sezione di controllo gli chiede di optare entro il perentorio termine di giorni 10, trascorso inutilmente il quale si provvede in conformità a quanto stabilito nel quarto e quinto comma del presente articolo.

Qualora la ipotesi di decadenza di cui al primo comma e di incompatibilità di cui al sesto comma riguardi la persona del presidente del comitato e della sezione di controllo, la contestazione o la richiesta di opzione viene effettuata dal presidente della Regione.

Art. 6.
Dimissioni dei componenti

Le dimissioni dei componenti, anche non elettivi, del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni sono presentate al presidente dell'organo di controllo di appartenenza che le trasmette immediatamente al presidente della Regione.

Le dimissioni dei membri non elettivi sono immediatamente comunicate dal presidente della Regione, al commissario di Governo o al presidente del tribunale amministrativo regionale o al presidente dell'amministrazione provinciale.

Art. 7.
Reintegrazione dell'organo di controllo

Quando, per qualunque motivo, uno dei componenti del comitato o delle sezioni di controllo abbia cessato di farne parte, si provvede a sostituirlo nei modi seguiti per la nomina, entro il termine di trenta giorni dalla cessazione, salvaguardando comunque l'iniziale presenza delle minoranze.

Chi subentra resta in carica fino alla scadenza dell'organo di controllo.

Art. 8.
Sospensione dei membri sottoposti a processo penale

I componenti degli organi di controllo, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per i reati di cui al n. 7 dell'art. 2, lettera *a*) del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, rimangono sospesi dalle loro funzioni a decorrere dalla data della sentenza di rinvio a giudizio fino all'esito del giudizio.

Art. 9.
Scioglimento del comitato di controllo e delle sezioni

Il comitato di controllo e le sezioni provinciali possono essere sciolti quando, malgrado diffida della giunta regionale, adottino reiteratamente provvedimenti in contrasto con le disposizioni di legge o incorrano in omissioni o violino i criteri di massima determinati ai sensi del successivo art. 18.

Il provvedimento di scioglimento è adottato con decreto motivato del presidente della Regione su conforme deliberazione del consiglio regionale.

Con le stesse modalità si provvede allo scioglimento del comitato o della sezione che per dimissioni o altre cause si trovino nella condizione di non poter funzionare.

Nel periodo di vacanza dell'organo restano sospesi i termini di cui agli articoli 22, 24 e 25 della presente legge.

Art. 10.

Ricostituzione del comitato di controllo e delle sezioni

La ricostituzione del comitato o delle sezioni decentrate deve essere effettuata nei modi e forme previsti al primo comma dell'art. 3, entro il termine massimo di 30 giorni dal decreto di scioglimento.

Titolo II

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

Art. 11.

Elezione del presidente del comitato e delle sezioni di controllo

Il comitato e le sezioni, alla prima riunione, eleggono a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio presidente tra i componenti effettivi eletti dal consiglio regionale.

Qualora dopo due votazioni nessuno dei detti componenti abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, è eletto presidente chi ha riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

Fino a quando non è eletto il presidente, la presidenza è assunta dal membro elettivo che abbia riportato in occasione della sua elezione il maggior numero di voti e in caso di parità, dal membro elettivo più anziano di età.

Art. 12.

Funzioni del presidente del comitato e delle sezioni di controllo

Il presidente rappresenta l'organo di controllo, lo convoca, predispone l'ordine del giorno, distribuisce il lavoro, sentiti i componenti, e regola l'attività collegiale.

Sovraintende altresì agli uffici, provvede alla sostituzione, in caso di assenza o impedimento, dei membri effettivi, con i membri supplenti e trasmette, entro il mese di febbraio di ogni anno, al presidente della Regione, la relazione sulla attività svolta nell'anno precedente.

E' in facoltà del presidente designare di volta in volta, fra i membri elettivi, l'incaricato a sostituirlo, in caso di suo impedimento o assenza, nelle funzioni di presidente.

Nel caso di mancata designazione, il presidente è sostituito dal componente elettivo che abbia ottenuto all'atto dell'elezione il maggior numero di voti ed, in caso di parità di voti, dal componente elettivo più anziano di età.

Art. 13.

Calendario delle adunanze

Il comitato regionale di controllo e le sezioni stabiliscono il calendario delle proprie adunanze che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il comitato regionale di controllo e le sezioni possono essere convocati in giorni diversi da quelli prestabiliti, ogni qual volta il presidente ne ravvisi la necessità, mediante avviso anche telegrafico ai componenti almeno 24 ore prima della adunanza.

Art. 14.

Membri supplenti

I membri supplenti hanno sempre diritto ad intervenire alle adunanze, possono essere nominati relatori e concorrono a formare il numero legale nell'assenza dei corrispondenti membri effettivi: in quest'ultimo caso hanno voto deliberativo.

La sostituzione dei membri elettivi, viene effettuata salvaguardando il rapporto tra maggioranza e minoranza.

Art. 15.

Ordine del giorno

L'ordine del giorno degli argomenti da trattare nelle adunanze previste nel calendario, viene depositato presso la segreteria almeno 24 ore prima del giorno fissato per l'adunanza.

L'organo di controllo può trattare anche argomenti non iscritti all'ordine del giorno qualora ci sia il consenso unanime dei componenti presenti.

Art. 16.

Adunanza del comitato regionale di controllo e delle sezioni

Le adunanze del comitato e delle sezioni non sono pubbliche.

Per la validità delle deliberazioni, si richiede l'intervento di almeno 4 componenti.

Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed a voto palese.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Lo scrutinio avviene per appello nominale e i voti negativi debbono essere sempre, singolarmente o congiuntamente, motivati.

Ogni commissario ha diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

Le decisioni circa gli incidenti procedurali e le questioni istruttorie sono deliberate con votazione per alzata di mano.

Le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.

I componenti del collegio debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e alle deliberazioni concernenti atti ai quali siano direttamente o indirettamente interessati o ai quali siano interessati parenti o affini entro il quarto grado. Il divieto di cui sopra importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione degli affari.

Per la validità delle deliberazioni gli astenuti devono computarsi nel numero dei presenti, ma non nel numero dei votanti.

Art. 17.

Pubblicazione delle motivazioni

Le motivazioni delle ordinanze di annullamento o di rinvio per il riesame, vanno pubblicate in apposito supplemento del Bollettino ufficiale della Regione.

Titolo III

L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Art. 18.

Criteri dell'attività di controllo e relazione annuale

Il consiglio regionale può determinare entro l'ambito delle vigenti disposizioni di legge direttive e criteri di massima per l'esercizio del controllo di merito da parte degli organi contemplati all'art. 1 della presente legge.

Il comitato e le sezioni trasmettono al presidente della Regione entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione sull'attività compiuta nell'anno precedente nella quale vanno segnalati eventuali inconvenienti riscontrati nella legislazione regionale, comportanti difficoltà o contrasti di interpretazione.

Il presidente della Regione trasmette sollecitamente le relazioni accompagnandole con un proprio documento riassuntivo ed esplicativo contenente eventuali osservazioni e proposte intese a migliorare l'attività di controllo, al presidente del consiglio regionale che provvede a sottoporle all'esame dell'assemblea per le sue determinazioni.

Art. 19.

Poteri ed iniziative degli organi della Regione

Gli organi di controllo sono tenuti a fornire al presidente della Regione, alla giunta e al consiglio regionale, se richiesti, informazioni sull'attività da essi svolta e chiarimenti sull'applicazione in via generale dei criteri di massima determinati ai sensi dell'articolo precedente.

Il presidente della Regione convoca almeno una volta all'anno i presidenti ed i componenti degli organi di controllo:

a) per esaminare la relazione di cui all'articolo precedente in ordine all'attività compiuta;

b) per esaminare e concertare le eventuali iniziative da promuovere ai fini della semplificazione delle procedure e della eliminazione degli inconvenienti riscontrati.

Art. 20.

Coordinamento dell'attività degli organi di controllo

Nel caso di interpretazioni discordi di norme legislative o regolamentari e ai fini del coordinamento e della uniformità dell'azione di controllo il presidente della Regione promuove riunioni collegiali degli organi di controllo per addivenire ad un orientamento comune.

Spetta esclusivamente alla giunta regionale, in riferimento agli argomenti trattati in tali riunioni, il compito di diramare note esplicative e di prevalente orientamento.

Art. 21.

Collaborazione di uffici regionali

Nell'esercizio delle proprie funzioni, e per la migliore valutazione di problemi tecnici relativi ad atti sottoposti al controllo, ogni organo di controllo può chiedere la collaborazione dei competenti uffici regionali.

Art. 22.

Controllo di legittimità

Il controllo di legittimità è esercitato su tutte le deliberazioni degli enti indicati all'art. 2 della presente legge, eccettuate quelle di mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge, nonchè quelle prive di carattere dispositivo.

L'annullamento delle deliberazioni illegittime deve essere pronunciato entro venti giorni dal ricevimento dei processi verbali contenenti le delibere degli atti soggetti al controllo, con ordinanza motivata in cui venga enunciato il vizio di legittimità riscontrato.

Se prima della scadenza del suddetto termine l'organo di controllo chiede all'ente interessato chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine per l'annullamento viene prorogato al ventesimo giorno successivo al ricevimento di quanto richiesto.

La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata una sola volta per la stessa deliberazione.

In ogni caso l'eventuale annullamento dell'atto sospeso per chiarimenti o elementi integrativi di giudizio può essere pronunciato per i soli vizi attinenti i rilievi formulati.

Nell'ipotesi che l'atto sottoposto a controllo presenti un vizio di legittimità che investe solo una parte dell'atto medesimo, senza coinvolgere la parte residua di esso, l'organo di controllo può disporne l'annullamento parziale.

Art. 23.

Documenti per l'istruzione delle pratiche

Quando un atto presenti irregolarità manifestamente formali, oppure, per la completa istruzione, sia necessario acquisire ulteriori documenti o precisazioni, gli uffici possono mettersi in contatto con l'ente interessato affinché vi provveda.

E' fatto salvo in ogni caso il potere dell'organo di controllo di ordinare successivamente, con formale provvedimento, ai sensi degli articoli 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, la ulteriore istruzione della pratica, qualora non la ritenga ancora sufficientemente istruita o quando l'ente interessato non abbia tempestivamente provveduto ad adempiere alle richieste inoltrate.

Art. 24.

Provvedimenti di mera esecuzione

Dei provvedimenti di mera esecuzione di cui al primo comma dell'art. 22 deve essere data notizia all'organo di controllo con l'invio, entro otto giorni dalla data della seduta dell'organo amministrativo deliberante, di un elenco contenente l'indicazione dei provvedimenti, un riferimento al loro contenuto ed al provvedimento di cui costituiscono esecuzione.

L'organo di controllo può chiedere, entro venti giorni dal ricevimento dell'elenco anzidetto, copia integrale dei verbali delle deliberazioni, ai fini dell'accertamento della natura esecutiva dei provvedimenti.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, la esecutività dei provvedimenti è definitivamente consolidata.

Ove l'organo di controllo richieda la copia integrale dei verbali delle deliberazioni, si applicano, con decorrenza dallo avvenuto ricevimento delle deliberazioni stesse, le norme di cui al comma secondo e seguenti dell'art. 22.

Art. 25.

Controllo di merito

Il controllo di merito ai fini del riesame di cui al secondo comma dell'art. 130 della Costituzione è svolto dagli organi previsti all'art. 1 della presente legge, secondo le rispettive competenze, sulle delibere delle province, dei comuni e degli altri enti locali già sottoposte all'approvazione della G.P.A.

L'organo di controllo, qualora ritenga di formulare sulla deliberazione rilievi di merito, invita entro venti giorni, o quaranta se trattasi di deliberazione di approvazione di bilancio, l'ente interessato a riprenderla in esame.

Decorso il termine di cui al comma precedente le deliberazioni divengono esecutive.

I termini rimangono sospesi, per una sola volta, se prima della loro scadenza l'organo di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi.

Qualora l'ente confermi senza modificazione, con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri o dei componenti degli organi di amministrazione in carica, le deliberazioni inviate al riesame, le deliberazioni stesse divengono esecutive.

La deliberazione che confermi senza modifiche l'atto rinviato per motivi di merito ai sensi dell'art. 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sottoposta all'esame di legittimità con riguardo ai soli vizi di carattere formale o procedurale emergenti dal nuovo provvedimento.

Art. 26.

Controllo sostitutivo

Qualora un ente locale ometta o ritardi un atto obbligatorio, l'organo di controllo, d'ufficio o su richiesta della giunta regionale, diffida l'ente a compiere l'atto assegnandogli un termine, scaduto il quale inutilmente, nomina un commissario scelto fra i dipendenti della Regione per l'espletamento dell'atto medesimo.

In ogni caso il comitato e le sezioni, allorché lo ritengano opportuno, hanno facoltà di disporre sopralluoghi al fine di accertare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del controllo sostitutivo.

Art. 27.

Udienza ad amministratori locali

Il comitato regionale di controllo e le sezioni hanno facoltà e, se richiesti, l'obbligo di convocare i rappresentanti delle amministrazioni interessate per ottenere o ricevere chiarimenti sugli atti sottoposti al controllo.

Della udienza viene redatto processo verbale.

Art. 28.

Forma dei provvedimenti

Per l'annullamento o il rinvio degli atti sottoposti a controllo, di cui agli articoli 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono emesse ordinanze, adeguatamente motivate con riferimento specifico a violazioni di legge o a differenti valutazioni di merito.

Nell'ipotesi di sospensione del termine per richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio di cui agli articoli 59 e 60 della legge, sopracitata, il provedimento assume la forma di ordinanza interlocutoria, succintamente motivata.

Quando l'organo di controllo riconosce la legittimità, e nei casi previsti, concorda sul merito dell'atto, ovvero nella ipotesi che i termini di cui agli articoli 59 e 60 della legge sopracitata siano scaduti, procede all'archiviazione dell'atto.

Le decisioni di cui al comma precedente non sono di norma oggetto di alcuna comunicazione dell'ente interessato.

Tutti i provvedimenti sono inseriti in apposito allegato e sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Art. 29.

Invio degli atti soggetti a controllo

Gli atti soggetti a controllo devono essere trasmessi in duplice copia alla segreteria del comitato o della sezione competente.

La segreteria, che è tenuta a ricevere gli atti nell'intero arco dell'orario di servizio, provvede all'atto del ricevimento, ad apporre sulle due copie dell'atto il timbro-data, restituendone un esemplare all'ente interessato a titolo di ricezione dell'atto stesso.

Avuto riguardo alla scadenza del termine per ogni singolo atto, la segreteria comunica, anche a mezzo di telegramma o di fonogramma, l'eventuale annullamento o il rinvio dell'atto considerato. Entro cinque giorni trasmette agli enti di provenienza copia dei provvedimenti di annullamento o di rinvio, ed al presidente della Regione e agli organi di cui all'ultimo comma dell'art. 64 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, anche copia degli atti annullati o rinviati. Agli effetti dei termini previsti dagli articoli 59 e 60 della citata legge n. 62, per l'esercizio dell'attività di controllo di legittimità e di merito, la decorrenza viene desunta dal timbro come sopra apposto.

Art. 30.

Pareri tecnici

I progetti di opere pubbliche realizzate a totale carico dell'ente locale non sono soggetti ai pareri tecnici delle commissioni consultive previste dagli articoli 9 e 11 della legge regionale 10 dicembre 1973, n 27.

Si applicano le disposizioni di cui agli anzidetti articoli ove si tratti di deliberazioni concernenti opere finanziate interamente o assistite dal contributo della Regione o dello Stato o per le quali sia richiesta la dichiarazione di pubblica utilità o di indifferibilità e urgenza.

Nei casi di cui al secondo comma il comitato e le sezioni si limitano all'esercizio del controllo per quanto di competenza.

Gli enti locali possono comunque avvalersi delle commissioni consultive di cui al presente articolo per pareri su progetti di qualsiasi opera pubblica.

I pareri tecnici espressi dalle commissioni consultive di cui ai commi precedenti sostituiscono, nel rispetto dei limiti delle rispettive competenze, tutti i pareri in materia di lavori pubblici di competenza regionale già attribuiti ad altri organi consultivi.

Art. 31.

Definitività dei provvedimenti degli organi di controllo

I provvedimenti degli organi di controllo di cui alla presente legge sono definitivi.

La rappresentanza in giudizio per l'attività degli organi di controllo spetta al presidente della Regione.

Il comitato e le sezioni trasmettono al presidente della Regione gli atti relativi ai provvedimenti di controllo impugnati con ricorso giurisdizionale e gli forniscono ogni altro elemento utile ai fini della difesa degli interessi della Regione.

Art. 32.

Scioglimento e sospensione delle amministrazioni degli ECA, IPAB e ospedaliere

Ai fini dell'adozione da parte del presidente della Regione dei provvedimenti di sospensione e di scioglimento delle amministrazioni degli ECA e delle IPAB nei casi previsti agli articoli 46 e 50 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nonché delle amministrazioni degli enti ospedalieri nel caso previsto dall'art. 17 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, le sezioni di controllo sono tenute a trasmettere al presidente della Regione un esemplare dei provvedimenti di annullamento o di richiesta di riesame addottati sulle deliberazioni degli enti predetti.

Il provvedimento di scioglimento o di sospensione di cui al comma precedente è adottato con decreto del presidente della Regione, previa conforme deliberazione della giunta regionale.

Art. 33.

Rilascio di attestazioni e visti

L'organo di controllo è tenuto al rilascio di attestazioni, dichiarazioni, nulla osta o visti, solo se tali atti siano espressamente previsti da disposizioni di legge.

Titolo IV

SEGRETERIE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

Art. 34.

Uffici e personale

Gli organi di controllo hanno sede, presso uffici periferici della Regione e si avvalgono, limitatamente all'esercizio delle loro funzioni, del personale di detti uffici.

Art. 35.

Segretario dell'organo di controllo

Il responsabile dell'ufficio regionale ove ha sede il comitato o la sezione di controllo è nominato segretario del comitato o della sezione medesima con decreto del presidente della Regione ed è posto, nell'esercizio di tale funzione, alle loro dipendenze.

Art. 36.

Funzioni dei segretari

Il segretario è preposto alla direzione degli uffici dell'organo di controllo.

Assiste l'organo di controllo nell'espletamento della funzione di controllo e cura la redazione del verbale delle adunanze.

Cura l'istruttoria degli atti da sottoporre a controllo e, se richiesto, esprime in merito il proprio parere.

Provvede infine a tutti gli adempimenti concernenti la esecuzione delle decisioni.

Art. 37.

Verbale delle adunanze

I verbali di ogni adunanza devono contenere i nomi dei componenti presenti e del relatore per ciascuna pratica, un cenno sommario dei provvedimenti esaminati e delle decisioni adottate.

Il processo verbale, sottoscritto, dal presidente e dal segretario ed approvato dall'organo di controllo nel corso della seduta successiva, viene pubblicato per la durata di otto giorni nell'albo del comitato o delle sezioni.

Art. 38.

Copia e visione degli atti

Chiunque può ottenere, a proprie spese, il rilascio da parte della segreteria di copia dei provvedimenti emessi dall'organo di controllo e, qualora ne sia interessato, anche del verbale delle adunanze.

Il rilascio della copia deve avvenire entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 39.

Osservazioni, esposti e reclami

Chiunque può presentare osservazioni, esposti e reclami al comitato o alle sezioni, secondo la rispettiva competenza, avverso l'atto da sottoporre a controllo.

Tali documenti sono allegati, a cura della segreteria, al fascicolo dell'atto da esaminare e di essi viene data notizia all'ente interessato.

Art. 40.

Archiviazione degli atti

All'archiviazione degli atti sottoposti a controllo si provvede a norma delle vigenti disposizioni.

Trascorsi cinque anni dalla data dell'esame di un atto, di norma si provvede alla sua archiviazione con il sistema dei microfilms.

Art. 41.

Spese di ordinaria amministrazione

Per le spese di ordinaria amministrazione dei singoli organi di controllo e dei relativi uffici viene costituito un fondo il cui ammontare è determinato dalla giunta regionale sulla base della richiesta avanzata entro il 31 gennaio di ogni anno dal segretario.

Il fondo è amministrato dal segretario che trimestralmente presenta alla giunta il rendiconto delle spese sostenute.

Art. 42.

Indennità ai componenti l'organo di controllo

Per ogni giornata di seduta viene corrisposta al presidente una indennità di L. 25.000 ed ai componenti elettivi di L. 15.000.

L'indennità spettante agli altri membri è fissata in L. 10.000 ed è corrisposta secondo le disposizioni vigenti in materia.

Sono altresì rimborsate le spese di viaggio a norma della lettera *b*) dell'art. 1 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6.

Art. 43.

Imputazione della spesa per il funzionamento degli organi di controllo

Le spese per il funzionamento degli organi di controllo previsti dalla presente legge fanno carico ai capitoli 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210 della rubrica IV, intitolata « Funzioni di controllo », del titolo I, bilancio di spesa della Regione, esercizio 1974.

Per gli anni successivi le spese faranno carico ai capitoli corrispondenti dei relativi esercizi.

Art. 44.

Abrogazione di precedenti disposizioni

La legge regionale 13 ottobre 1971, n. 1, ed il regolamento regionale 27 marzo 1972, n. 1, sono abrogati.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Data a Venezia, addì 28 giugno 1974

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1974, n. **36**.
Lotta e profilassi delle mastiti bovine.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 3 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione coordina con le disposizioni statali vigenti in materia i propri interventi finanziari per la realizzazione di un piano regionale per la profilassi delle mastiti bovine, allo scopo di rendere effettiva l'assistenza zooiatrica agli allevatori nei riguardi delle predette forme morbose anche mediante incentivi sia nei confronti degli allevatori medesimi che degli enti ed organizzazioni operanti nel settore zootecnico.

Art. 2.

In ogni provincia della regione la commissione provinciale di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, presieduta dal veterinario provinciale e integrata dal direttore della sezione provinciale dell'istituto zooprofilattico e dal presidente dell'ordine provinciale dei veterinari o da un suo delegato, predispone, entro il mese di gennaio di ogni anno, un piano per la profilassi delle mastiti bovine secondo le direttive tecniche dello Stato e le norme della presente legge. La commissione provinciale di cui sopra rimarrà in carica fino alla scadenza della presente legge.

I piani provinciali di profilassi sono coordinati dalla giunta in un piano regionale, sentita una commissione appositamente costituita e le commissioni consiliari competenti per l'agricoltura e la sanità.

La commissione, di cui al precedente comma, è presieduta dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, ed è composta, dal direttore del dipartimento dei servizi veterinari, dal direttore del dipartimento dell'agricoltura, dal direttore dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, dal presidente dell'associazione regionale allevatori e da un rappresentante della giunta d'intesa dei veterinari del Veneto. Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo regionale.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale.

Il piano di profilassi regionale è reso esecutivo dal presidente della giunta regionale dopo l'approvazione del Ministero della sanità ai sensi dell'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 34.

Art. 3.

La profilassi delle mastiti bovine avrà in tutto il territorio della Regione carattere volontario, sarà diretta dagli uffici veterinari provinciali ed attuata dai consorzi provinciali per la profilassi e polizia veterinaria in collaborazione con le associazioni provinciali allevatori giuridicamente riconosciute e con altri enti ed organismi associativi.

Nelle province ove non siano stati ancora costituiti i consorzi provinciali per la profilassi e la polizia veterinaria, alla attuazione dei piani di profilassi provvederanno le associazioni provinciali allevatori fino alla costituzione dei consorzi anzidetti e, comunque, per un periodo di tempo non superiore ai tre anni a partire dalla prima applicazione della presente legge.

Gli uffici veterinari provinciali si avvarranno della opera dei veterinari comunali, ufficiali di Governo, o di veterinari convenzionati e di propri tecnici appositamente addestrati, nonché dei laboratori dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie o di altri laboratori riconosciuti idonei dalla giunta regionale.

Spetta, comunque, al veterinario comunale, nella sua qualità di ufficiale di Governo, l'adozione dei prescritti provvedimenti di polizia veterinaria.

Gli allevatori che aderiranno al piano di profilassi sono vincolati ad osservare tutte le disposizioni ad essi impartite.

Art. 4.

Le norme tecniche e finanziarie per l'attuazione della presente legge saranno emanate con successivi regolamenti approvati dal Ministero della sanità, secondo i criteri di gradualità degli interventi tecnici e sulla base delle più moderne acquisizioni scientifiche, in conformità con le vigenti disposizioni di polizia veterinaria.

Art. 5.

All'attuazione della presente legge, la Regione farà fronte con la somma complessiva di lire 700 milioni, così ripartita:

per l'esercizio finanziario 1974 . . . L. 140.000.000
per l'esercizio finanziario 1975 . . . » 140.000.000
per l'esercizio finanziario 1976 . . . » 140.000.000
per l'esercizio finanziario 1977 . . . » 140.000.000
per l'esercizio finanziario 1978 . . . » 140.000.000

Nel bilancio di spesa della Regione, esercizio 1974, è istituito il cap. 576 così denominato « Contributi quinquennali per la lotta e profilassi delle mastiti bovine » con lo stanziamento di L. 140.000.000.

Alla spesa per l'esercizio 1974 si fa fronte mediante utilizzazione della somma di pari importo accantonata al cap. 725 del bilancio di spesa, esercizio in corso, denominato « Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione ».

Per gli anni successivi e fino al 1978, la spesa annua come sopra determinata farà carico sui corrispondenti capitoli del bilancio dei relativi esercizi.

Le somme non impiegate nel corso dell'esercizio potranno essere utilizzate negli esercizi successivi a norma dell'art. 36, secondo comma, del regio decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 6.

Al bilancio di spesa della Regione, esercizio 1974, vengono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

cap. 725: partita che si riduce « interventi regionali per la realizzazione della programmazione » di lire 140 milioni;

b) in aumento:

cap. 576: contributo quinquennale per la « lotta e profilassi delle mastiti bovine » di lire 140 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Data a Venezia, addì 28 giugno 1974

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1974, n. **37**.
Studi e ricerche per la lotta contro l'infertilità delle bovine.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 3 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a stipulare una convenzione con l'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, che si avvarrà della collaborazione di istituti universitari dell'associazione regionale allevatori e dei centri di fecondazione artificiale, per l'approfondimento statistico, lo studio delle cause e l'individuazione dei rimedi contro l'infertilità delle bovine.

A tale scopo la Regione erogherà un contributo annuale di lire 100 milioni per tre anni, a partire dall'esercizio finanziario 1974.

Art. 2.

La convenzione, di cui al precedente articolo, deve essere stipulata alle seguenti condizioni:

a) che il programma generale dei lavori si concluda in tre anni;

b) che siano presentati alla giunta regionale i programmi annuali di lavoro, che dovranno essere così articolati secondo le proposte di una apposita commissione di esperti:

1) impostazione statistica generale delle indagini da svolgere presso le aziende e in laboratorio;

2) studio e valutazione dell'igiene ambientale di allevamento e del personale addetto al governo delle bovine;

3) eventuali ricerche bacteriologiche su materiali prelevati dalle bovine per la esclusione di malattie infettive ed infestive dell'apparato riproduttivo;

4) ricerche quali-quantitative sui terreni e sui foraggi e sui mangimi delle zone prese come campione nei vari ambienti;

5) ricerche sui profili metabolici delle bovine degli allevamenti presi come campione nei diversi ambienti;

6) osservazioni sulle tecniche di fecondazione e sul momento dell'intervento fecondativo in relazione al momento della comparsa dei calori;

7) studio delle correlazioni tra gli elementi emersi dalle ricerche di cui ai punti precedenti.

La predetta commissione di esperti è presieduta dal direttore dell'istituto zooprofilattico delle Venezie ed è composta dai direttori dei dipartimenti servizi veterinari e agricoltura della Regione e dal direttore dell'istituto di zootecnica della Università di Padova.

I programmi annuali di lavoro sono soggetti alla approvazione preventiva della giunta regionale, sentite anche le competenti commissioni consiliari per l'agricoltura e la sanità;

c) che l'erogazione del contributo avvenga con decreto del presidente della giunta regionale al termine di ogni programma annuale e sulla base di un rendiconto dei lavori svolti in conformità con il programma approvato.

Alla predisposizione del programma dei lavori e alle spese occorrenti possono concorrere le altre regioni comprese nella circoscrizione dell'istituto zooprofilattico.

Art. 3.

L'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie è autorizzato a stipulare convenzioni con l'Università di Padova, con l'associazione regionale degli allevatori del Veneto e con i centri per la fecondazione artificiale, coordinati dall'istituto interregionale per il miglioramento del patrimonio zootecnico, affinchè collaborino, contro rimborso delle spese eventualmente sostenute, alla raccolta dei necessari elementi conoscitivi e statistici presso le aziende agricole, secondo le direttive e sotto il controllo dell'istituto stesso.

Art. 4.

All'attuazione della presente legge, la Regione farà fronte con la somma di lire 300 milioni, così ripartita:

per l'esercizio finanziario 1974	L.	100.000.000
per l'esercizio finanziario 1975	»	100.000.000
per l'esercizio finanziario 1976	»	100.000.000

Nel bilancio di spesa della Regione, esercizio 1974, è istituito il cap. 577 così denominato « Contributo all'istituto zooprofilattico delle Venezie per studi e ricerche per la lotta contro la infertilità delle bovine » con lo stanziamento di L. 100.000.000.

Alla spesa per l'esercizio 1974 si fa fronte mediante utilizzazione della somma di pari importo accantonata al cap. 725 del bilancio di spesa, esercizio in corso, denominato « Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione ».

Per gli anni successivi 1975 e 1976, la spesa annua come sopra determinata farà carico sui corrispondenti capitoli del bilancio dei relativi esercizi.

Le somme non impiegate nel corso dell'esercizio potranno essere utilizzate negli esercizi successivi a norma dell'art. 36, secondo comma, del regio decreto-legge 18 novembre 1923, numero 2440.

Art. 5.

Al bilancio di spesa della Regione, esercizio 1974, vengono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

cap. 725: partita che si riduce « Interventi regionali per la realizzazione della programmazione » di lire 100 milioni;

b) in aumento:

cap. 577: « Contributo all'istituto zooprofilattico delle Venezie per studi e ricerche contro le infertilità delle bovine » lire 100 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Data a Venezia, addì 28 giugno 1974

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1974, n. 38.
Norme per l'assistenza scolastica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 3 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità della legge

La Regione, in attuazione degli articoli 3 e 4 dello statuto, concorre a rimuovere gli ostacoli di carattere economico e sociale all'effettivo esercizio del diritto allo studio mediante interventi atti a favorire la piena scolarizzazione nella fascia dell'obbligo e la completa disponibilità degli strumenti educativi per i cittadini.

Art. 2.
Delega delle funzioni amministrative ai comuni

Ai sensi dell'art. 55 dello statuto, l'esercizio delle funzioni amministrative regionali è delegato ai comuni a decorrere dal 1° settembre 1974 secondo gli indirizzi e le norme della presente legge.

La delega riguarda fra l'altro le funzioni regionali in ordine ai patronati scolastici comunali nonchè quelle relative alle casse scolastiche entro i limiti, per quanto riguarda queste ultime, stabiliti al secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

In particolare le funzioni relative alle casse scolastiche e quelle di cui agli articoli 3, terzo comma, 4 e 10 della legge 4 marzo 1958, n. 261, relative ai patronati scolastici sono esercitate dalla giunta comunale, salvo la nomina e lo scioglimento del consiglio di amministrazione che spettano al consiglio comunale; le funzioni di cui agli articoli 5 e 6, secondo comma, dell'anzidetta legge n. 261 sono esercitate dal consiglio comunale.

Art. 3.
Modalità di esercizio della delega

I comuni eserciteranno le funzioni delegate in connessione organica con quelle da essi svolte e in modo da assicurare la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte e alla gestione dei servizi, anche attraverso la costituzione di appositi organismi nei quali sia garantita la presenza delle componenti sociali e della scuola statale e non statale.

Nell'esercizio della delega i comuni potranno consorziarsi fra loro per garantire la razionale gestione e l'economicità dei servizi di carattere intercomunale e potranno avvalersi della opera dei patronati scolastici e degli altri enti operanti nel settore.

Art. 4.

Contenuto della delega e criteri di esercizio

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, i comuni promuoveranno interventi di assistenza scolastica a carattere collettivo e individuale con particolare riguardo alla scuola dell'obbligo:

a) costituiscono interventi collettivi:

1) la fornitura di libri per le biblioteche delle scuole, di strumenti e sussidi didattici per la sperimentazione e per le attività scolastiche integrative;

2) l'erogazione di servizi sociali, ivi comprese le mense scolastiche e i servizi di trasporto;

b) costituiscono interventi individuali:

1) la fornitura di libri di testo, anche dati in uso;

2) la concessione di assegni di studio o di posti gratuiti o semigratuiti in convitto.

Gli interventi di cui sopra saranno predisposti in favore degli alunni delle scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato nonchè della scuola materna statale e non statale.

Nell'attuazione degli interventi anzidetti sarà data priorità a quelli di carattere collettivo e saranno tenute in particolare considerazione le specifiche esigenze degli alunni handicappati per il loro inserimento nella scuola e nella società.

Qualora vengano organizzati appositi servizi di trasporto gli alunni trasportati e il relativo personale di vigilanza devono essere assicurati per i danni che possono comunque loro derivare nell'esercizio del trasporto stesso.

Art. 5.

Coordinamento degli interventi

I comuni devono gestire i servizi di assistenza scolastica in stretto collegamento con gli altri servizi sociali del loro territorio. Spetta pure ai comuni il compito di coordinare le attività di enti, istituzioni e organizzazioni operanti in materia di assistenza scolastica. A tal fine questi ultimi sono tenuti a trasmettere in tempo utile all'ente delegato i programmi annuali di interventi.

Art. 6.

Programma degli interventi annuali e rendiconto

Entro il 31 luglio di ogni anno i comuni sono tenuti a presentare alla giunta regionale il programma di tutti gli interventi che in materia di assistenza scolastica intendono attuare nel corso dell'anno successivo, corredato di una relazione illustrativa sulla situazione dell'assistenza scolastica nel proprio territorio.

Entro il 31 marzo di ogni anno i comuni sono altresì tenuti a presentare alla Regione il rendiconto finanziario relativo alle spese di esercizio delle funzioni delegate e alle operazioni effettuate nell'anno precedente corredato di una relazione sull'attività svolta.

Art. 7.

Criteri e procedimento per la ripartizione dei fondi agli enti delegati

La ripartizione dei fondi destinati all'assistenza scolastica fra i comuni viene effettuata in base ai seguenti criteri:

a) 65 per cento in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre dell'anno precedente risultante da dichiarazione del comune stesso;

b) 25 per cento in proporzione diretta alla superficie di ciascun comune;

c) 10 per cento in favore delle zone montane e depresse in proporzione diretta alla superficie e alla popolazione di ciascun comune.

Il piano di ripartizione, che può indicare le priorità negli interventi, è predisposto dalla giunta regionale ed è approvato dal consiglio regionale entro il 31 ottobre di ogni anno.

All'erogazione delle somme spettanti a ciascun comune provvede semestralmente, con proprio decreto, il presidente della Regione, entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ogni anno.

Art. 8.

Vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate

Le funzioni di vigilanza spettano alla giunta regionale a norma dell'art. 55 dello statuto.

In caso di accertato inadempimento, di persistente inerzia e di inosservanza delle direttive regionali, la giunta regionale, previa formale diffida, può sostituirsi ai comuni nel compimento dell'atto o promuovere l'adozione del provvedimento di revoca.

Art. 9.

Controllo sulle deliberazioni prese nell'esercizio delle funzioni delegate

Le deliberazioni adottate dai comuni nell'esercizio delle funzioni delegate sono soggette al controllo nella forma e nei modi previsti dall'art. 62 della legge statale 10 febbraio 1953, n. 62.

Art. 10.

Borse di studio pluriennali

Per gli anni scolastici 1974-75 e 1975-76 sono confermate le borse di studio pluriennali già assegnate dai provveditori agli studi dall'art. 17 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

Art. 11.

Corrispettivo agli enti delegati per l'esercizio della delega

I comuni, per le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, fino ad approvazione di apposito provvedimento legislativo che ne determini l'ammontare in via definitiva, potranno trattenere un importo fino a un massimo del 10 per cento delle somme loro assegnate a norma dell'art. 7 della presente legge.

Art. 12.

Norme transitorie

Nella fase di prima attuazione della presente legge il programma di interventi di cui al primo comma dell'art. 6 riguarderà il periodo dal 1° settembre 1974 al 31 dicembre 1975.

Il programma, nel quale saranno tenuti distinti gli interventi relativi all'anno 1974 da quelli relativi all'anno 1975, dovrà essere presentato alla giunta regionale non oltre 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Il piano di ripartizione dei fondi, che dovrà essere approvato, dal consiglio regionale non oltre i 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, terrà analogamente distinti gli interventi gravanti sul bilancio di spesa dell'esercizio 1974 da quelli gravanti sul bilancio di spesa dell'esercizio 1975.

Le somme spettanti ai comuni per l'anno 1974 saranno pagate in unica soluzione entro 60 giorni dall'approvazione del piano di riparto.

Art. 13.

Contributo agli enti gestori per il periodo precedente al conferimento della delega

La giunta regionale è autorizzata ad assegnare agli enti gestori dei servizi di assistenza scolastica un contributo a completamento degli interventi già attuati nell'esercizio 1973, entro i limiti dello stanziamento all'uopo previsto dall'art. 15.

Art. 14.

Limiti di impegno della spesa

Per far fronte agli oneri dipendenti dalla presente legge è autorizzata annualmente la spesa di lire 4.500 milioni, alla cui copertura si provvede, per l'esercizio finanziario 1974, mediante utilizzazione del fondo di pari importo all'uopo accantonato al cap. 725 del bilancio di spesa della Regione, esercizio 1974.

Art. 15.

Ripartizione delle spese fra i vari interventi.

Lo stanziamento di cui all'articolo precedente viene così ripartito:

a) Anno 1974:

interventi previsti all'art. 7	L.	3.170 milioni
interventi previsti all'art. 13	»	1.100 milioni
interventi previsti all'art. 10	»	230 milioni
Totale . . .	L.	4.500 milioni

b) Anno 1975:

interventi previsti all'art. 7	L.	4.390 milioni
interventi previsti all'art. 10	»	110 milioni
Totale . . .	L.	4.500 milioni

c) Anno 1976:

interventi previsti all'art. 7	L.	4.500 milioni

Art. 16.

Norma finanziaria

Nel bilancio di spesa della Regione, esercizio 1974, sono iscritti i seguenti capitoli alla sezione II, rubrica III:

cap. 221 - denominato « Fondo da ripartire ai comuni per l'esercizio della delega in materia di assistenza scolastica » con lo stanziamento di L. 3.170.000.000;

cap. 222 - denominato « Contributo regionale agli enti gestori dell'assistenza scolastica di cui all'art. 13, della legge regionale dal titolo "Norme per l'assistenza scolastica" » con lo stanziamento di L. 1.100.000.000;

cap. 223 - denominato « Assegnazione di borse di studio agli alunni delle scuole secondarie superiori e artistiche statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato », con lo stanziamento di L. 230.000.000.

Le spese relative agli anni successivi graveranno sui corrispondenti capitoli dei relativi esercizi.

Art. 17.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Data a Venezia, addì 28 giugno 1974

TOMELLERI

(6054)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1974, n. 9.

Concessione di contributi per gli investimenti alle aziende pubbliche di trasporto.

(*Pubblicata nell'edizione straordinaria al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 13 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comune di Palmi e alle aziende pubbliche comunali di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria che gestiscono il servizio di trasporto urbano un contributo fino alla misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile per il rinnovo o per il potenziamento dei rispettivi autoparchi, nei limiti dello stanziamento di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

L'ammontare del contributo è stabilito dalla giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:

1) sviluppo chilometrico della rete urbana di trasporto
2) popolazione servita;
3) stato di usura degli automezzi in servizio.

Art. 3.

Il contributo di cui alla presente legge è concesso, per l'acquisto di autobus nuovi, su domanda delle competenti amministrazioni.

La domanda, previa deliberazione dell'organo competente deve essere presentata all'assessorato regionale ai trasporti direzione compartimentale M.C.T.C., entro sessanta giorni da l'entrata in vigore della presente legge.

La domanda deve essere corredata:

a) dei prospetti, convalidati dal Sindaco, degli elementi di cui all'art. 2;

b) della deliberazione di acquisto dei nuovi autobus e del relativo preventivo di spesa.

Art. 4.

Il contributo è concesso, con deliberazione della giunta regionale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente articolo ed è erogato, con decreto del presidente della giunta, entro trenta giorni dalla data in cui è presentata alla giunta regionale la documentazione concernente la spesa sostenuta e l'immatricolazione degli automezzi.

Art. 5.

Per le finalità previste dal precedente art. 1 è autorizzata per l'esercizio 1974 la complessiva spesa di lire 320 milioni utilizzando a copertura dell'onere derivante dalla presente leggi che, già presentata al consiglio, non si è potuta approvare al termine dell'esercizio 1973, la disponibilità di bilancio di lire 160 milioni iscritta, al medesimo titolo, e non utilizzata, al capitolo 7101 dell'esercizio 1972 e, rispettivamente, la disponibilita' di bilancio di lire 160 milioni iscritta, al medesimo titolo, e non utilizzata, al cap. 7101 dell'esercizio 1973, in deroga all'art. 27 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed in conformità dell'art. 1 dell legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria

Catanzaro, addì 10 luglio 1974

GUARASCI

(6555)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742490)